



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
COMITATO REGIONE LIGURIA
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Vista la denuncia a carico del giocatore PESCE CARLO cartellino n. 440374 Soc. Bocciofila BC CAIRESE pervenuta all'arbitro FRECCERO GIOVANNI riferita a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara PROVINCIALE del 12.07.15 svoltasi a SAVONA presso la Soc. G.C. LA BOCCIA (SV).

ritenuta la propria competenza a decidere sui fatti, trattandosi di gara provinciale,

rilevato che nella citata denuncia l'arbitro riferisce che "IL GIOCATORE ACCUSAVA L'ARBITRO DI TENERE UN COMPORTAMENTO IN MALAFEDE, USANDO FRASI OFFENSIVE ALLA PRESENZA DEL PUBBLICO COSTRINGENDO L'AREBITRO AD ESPELLERLO "

rilevato che il comportamento in oggetto costituisce violazione dell'art. 61 comma 3 lettera b-d del R.G. e D.

rilevato inoltre che per i comportamenti in oggetto la Società e' punibile per il combinato disposto dall'art. 61 comma 3, 2 e comma 7 lettera b del R.G. e D.

tutto cio' ritenuto e premesso
IRROGA

A PESCE CARLO cartellino n. 440374 la squalifica di 1 MESE con decorrenza dal 25 LUGLIO e sino al 25 AGOSTO 2015

condanna la societa' Bocciofila BC CAIRESE al pagamento della multa di € 154,94 da versarsi alla segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione preavvertendo della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazioni della decisione, comporta la sospensione della Società e dei tesserati da ogni attivita' federale (art. 60 comma 6 R.G. e D.)

Genova 20/07/15

Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Massimo Meattini